



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,  
Termini Imerese, Trapani,  
Porto Empedocle

*Rep. N. 166/2021*

*Reg. Concessioni N. 30/21*

*Atto di concessione demaniale marittima per licenza*

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore dell'impresa individuale Lipari Alberto per occupare un manufatto **di mq 76,00** situato nel **Comune di Trapani** e precisamente **nella Via dei Ranuncoli, allo scopo di mantenere un deposito di prodotti ittici a mezzo di celle frigorifere.**

#### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di maggio (06.05.2021) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con sede in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, P. I.V.A.: 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, in persona dell'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a

██████████ (██████████), il ██████████ C.F.: ██████████ giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 del 28.06.2017, avvalendosi all'uopo della procura speciale rilasciata in data 02 dicembre 2020 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1462 e registrata a Palermo il 03.12.2020 al n. 31901/1T, allegata sotto la lettera "A" in copia autentica all'atto stipulato in data 04.12.2020, Rep. AdSP n. 87 del 2020 e registrato l'11.12.2020 al N.: 32681/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", "Ente" o "Autorita";

- da una parte -

- L'impresa individuale "Lipari Alberto" con sede a Trapani, Via Cristoforo Colombo snc, c/o il Mercato del Pesce, P.I.V.A.: 02012530818, pec: albertolipari@pec.it, in persona del suo ██████████ titolare e legale rappresentante *pro-tempore*, sig. ██████████, nato a ██████████ il ██████████ C.F.: ██████████ di seguito per brevità, chiamata anche "Concessionario"

- dall'altra -

#### PREMESSO

VISTO il verbale del 28 febbraio 2019 con la quale la Capitaneria di Porto di Trapani ha consegnato, per competenza, all'AdSP per l'adozione dei successivi atti di gestione, il fascicolo completo intestato all'impresa individuale Lipari Alberto riguardante la licenza di concessione demaniale marittima n. 27/2015, oggetto del presente rinnovo;

VISTA l'istanza di rinnovo del 28.11.2019 avanzata dall'impresa individuale Lipari Alberto;

ACCERTATO che in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nell'Albo Pretorio del Comune e della Capitaneria di Porto di Trapani e nel sito web dell'Autorita' non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. M. n. 342 in data 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

VISTA la nota prot. n. 87009 del 15/12/2020 con la quale l'AdSP ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico dell'impresa individuale Lipari Alberto, ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni stipulato in data 13 ottobre 2008 tra l'ex Autorita' Portuale di Palermo e la Prefettura di Palermo;

VISTO il deposito cauzionale di euro 8.000,00 (ottomila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituita in data 12.11.2008 dall'impresa individuale Lipari Alberto a mezzo polizza fidejussoria n.0227074877689 rilasciata dalla Sai Fondiaria S.p.A., oggi polizza n. 747399748

della società Unipolsai Assicurazioni S.p.A., e la relativa appendice di variazione n. 2 emessa in data 29.05.2020 dalla medesima società';

VISTA la precedente licenza n. 27/2015 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trapani in data 03.07.2015 a favore dell'impresa individuale Lipari Alberto;

VISTO il Decreto dell'AdSP n. 78 del 10.01.2019;

VISTO l'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 che prevede la proroga di 12 mesi del termine di scadenza per le concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell'Ente;

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP (prot. AdSP n. 4346 del 09.03.2021) con la quale ha comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rinnovo della concessione oggetto del presente atto si è concluso positivamente.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione e dell'art. 8 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice, **l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale**, come sopra rappresentata, **concede** all'impresa individuale "Lipari Alberto" con sede a Trapani, Via Cristoforo Colombo snc, c/o il Mercato del Pesce, P.I.V.A.: 02012530818, pec: albertolipari@pec.it, in persona del suo  titolare e

legale rappresentante *pro-tempore*, sig. [REDACTED] [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED], di occupare un manufatto di mq 76,00 situato nel Comune di Trapani e precisamente nella Via dei Ranuncoli, allo scopo di mantenere un deposito di prodotti ittici a mezzo di celle frigorifere, meglio descritto nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Con la presente licenza si rinnova la licenza di cui in premessa.

#### Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021, con contestuale proroga di 12 mesi fino al 31 dicembre 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77/2020 sopracitata, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento interno dell' Ente d'uso delle aree demaniali marittime, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalita' di registrazione fiscale.

#### Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a

titolo di canone l'importo complessivo provvisorio di euro **12.364,94(dodicimilatrecentosessantaquattro,94)**, di cui euro 2.433,26 (duemilaquattrocentotrentatré,26) a titolo di canone relativo all'anno 2019, euro 2.979,50 (duemilanovecentosettantanove,50) a titolo di canone per l'anno 2020, euro 3.476,09 (tremilaquattrocentosettantasei,09) a titolo di canone per l'anno 2021 ed euro 3.476,09 (tremilaquattrocentosettantasei,09) a titolo di canone provvisorio per l'anno 2022.

Si da' atto che con nota prot. AdSP n. 5291 del 24.03.2021 l'Ente ha autorizzato il pagamento rateale del canone demaniale relativo all'anno 2021 nel rispetto delle seguenti scadenze:

- euro 1.158,70 entro il 30 aprile 2021 (prima rata);
- euro 1.158,70 entro il 30 giugno 2021 (seconda rata);
- euro 1.158,70 entro il 31 agosto 2021 (terza rata a saldo canone).

Si da' atto che il concessionario ha già corrisposto il canone per l'anno 2019, 2020 e parte del 2021, come da ricevute del tesoriere dell'AdSP n. 2540 del 23.06.2020, n. 3065 del 29.07.2020, n. 3475 del 28.08.2020, n. 3977 del 01.10.2020 e n. 5170 del 02.12.2020 e come da ricevuta di pagamento n. 1896 del 04.05.2021.

Per l'anno 2022 il canone annuo provvisorio di euro 3.476,09 (tremilaquattrocentosettantasei,09), aggiornato in base al tasso di inflazione programmato, dovrà essere versato entro 20 giorni dalla richiesta dell'AdSP, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei

Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 4 della legge n. 494 del 1993 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 400 del 1993.

#### Art. 4) Revoca e Decadenza

L'AdSP avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti l'AdSP avra' facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui e' subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Trapani.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in

caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per se e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13

ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

#### Art. 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, ne variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, ne in tutto ne in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, ne destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, ne recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione in merito alla titolarità dell'impresa individuale ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;

- il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, previa comunicazione e/o richiesta scritta, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorità e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'Autorità ha comunque facoltà di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorità vi provvederà d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;
- il concessionario è tenuto a pagare sui beni demaniali marittimi in concessione tutte le imposte e le tasse locali;
- il concessionario è tenuto inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate dall'Autorità;
- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformità alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte all'Autorità le relative "Dichiarazioni di conformità";

- il concessionario dovrà provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;
- durante l'uso dei beni demaniali marittimi oggetto della presente licenza il concessionario non dovrà arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali e delle concessioni limitrofe;
- per eventuali esigenze connesse all'attuazione sia del vigente che del futuro Piano Regolatore del Porto di Trapani, in corso di adozione e/o approvazione, i beni demaniali concessi dovranno essere lasciati liberi da ogni cosa/materiale a semplice richiesta dell'Ente, senza nulla pretendere nei confronti dell'Autorita' di Sistema Portuale;
- il concessionario si obbliga, ove improrogabili necessitano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nei beni assentiti in concessione;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro - D. Lgs.vo n.81/2008 e s.m.i.);
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza dell'Autorita', in relazione alle attivita' esercitate sui beni demaniali concessi;

- il concessionario si obbliga a consegnare all'AdSP, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: [www.sid.mit.gov.it](http://www.sid.mit.gov.it);
- il concessionario dovrà provvedere ad adeguare i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché di sicurezza degli impianti, con particolare riferimento al D.L.gs. n.626/94 e della legge 37/08, al D.P.R. n. 459 del 24.7.1996 e s.m.i. (normative macchine);
- il concessionario si obbliga a produrre all' Ente, entro il termine di 30 giorni dalla data di rilascio della presente licenza, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi e per gli eventuali danni da incendio e fulmine al manufatto in concessione, rilasciata da una società assicurativa bene accetta all'Autorità'.

Il concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme contenute nel Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Autorità', approvato con Decreto n. 509 del 21/12/2018, entrato in vigore in data 1/1/2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente: [www.adspalermo.it](http://www.adspalermo.it).

La presente licenza di concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri Enti/ Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'AdSP, viene rilasciata ai soli

fini demaniali marittimi e non esime il concessionario dal munirsi di quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni in relazione allo svolgimento delle attività oggetto della concessione.

#### Art. 6) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario è obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto concessorio si è perfezionato con la sottoscrizione della presente.

La presente licenza di concessione demaniale marittima viene rilasciata anche ai fini della regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale del rapporto concessorio in quanto si riferisce, in parte, ad un periodo pregresso rispetto alla validità della stessa licenza.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà.

Quest'atto è scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 15 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed è sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle

identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 06 maggio 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Impresa Lipari Alberto

Sig.  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).